



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Ai Presidi di Scuola
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori/Presidenti di Centro di servizi

Ai Dirigenti
Ai Capi Servizio
Ai Coordinatori tecnici
Ai Responsabili amministrativi
Ai Capi Settore
Ai Direttori di Centro
Ai Direttori di Biblioteca

OGGETTO: Disposizioni attuative del D.L. 111/2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

Gentilissimi,

con l’emanazione del recente D.L. 6 agosto 2021, n. 111 il legislatore ha previsto per gli Atenei, **a far data dal 1° settembre**, stringenti determinazioni in funzione dell’avvio del prossimo anno accademico 2021/2022. Nelle more dell’emanazione, preannunciata dal MUR, di uno specifico DPCM circa le modalità attuative del predetto decreto legge, si intendono fornire di seguito le principali disposizioni applicative per l’Ateneo.

Il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, che fonda le sue disposizioni soprattutto sulla necessaria progressione della campagna vaccinale, all’articolo 1, comma 1, impone alle Università misure minime di sicurezza quali:

- a) l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo per soggetti con situazioni di patologie o disabilità incompatibili con l’impiego stesso);
- b) il mantenimento raccomandato della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- c) il divieto di accesso o permanenza nei locali universitari a soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°.

Rilevazione della temperatura, uso delle mascherine chirurgiche, distanziamento sociale di almeno un metro, igienizzazione delle mani e di locali e strumenti unitamente alla vaccinazione, rimangono quindi per la nostra Università i pilastri per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

▪ **Le certificazioni verdi Covid 19 (cd. green pass)**

Ricordiamo che le certificazioni verdi ai sensi dell’art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge n. 87 del 17 giugno 2021, attestano una delle seguenti condizioni:

- a) **avvenuta vaccinazione** anti SARS-COV2 al termine del ciclo vaccinale; in questa ipotesi la certificazione ha una validità temporale di **nove mesi** a far data dalla dose che completa il ciclo. Viene rilasciata anche alla somministrazione della prima dose, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla vaccinazione e fino alla data stabilita per la seconda dose e riportata nel documento;
- b) **avvenuta guarigione** da COVID-19, con cessazione di isolamento secondo i criteri del Ministero della Salute; nel caso in esame la certificazione ha una validità di **sei mesi** dalla avvenuta guarigione certificata dalla struttura di ricovero o dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta o, nel caso di rilascio antecedente l’entrata in vigore del decreto, dalla data contenuta nella certificazione stessa;

- c) **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo al virus SARS-COV, con validità limitata alle **48 ore** successive al test.

In particolare, l'art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021 in argomento nell'inserire l'art. 9 ter alla legge n. 87 (di conversione del DL n. 52/2021), sancisce primariamente che **dal primo settembre sino al 31 dicembre 2021 tutto il personale universitario e gli studenti universitari devono possedere la certificazione verde e sono tenuti a esibirla**, intendendo per *personale universitario* anche professori a contratto, dottorandi, assegnisti, co.co.co., professori emeriti, visiting professor, collaboratori scientifici, cultori della materia, congressisti, ecc.

La norma di cui trattasi non stabilisce dunque un esplicito obbligo vaccinale a carico dei soggetti citati, ma definisce a loro carico un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" del cd. *green pass*, e nel contempo pone inderogabili obblighi di controllo per coloro che a ciò sono deputati (art. 9 ter, comma 4 e cfr. *infra* DPCM 17 giugno 2021).

▪ **I soggetti esenti**

Il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto u.s., ha dettagliatamente disciplinato la **situazione di coloro che non possono vaccinarsi**, in via definitiva, o abbiano transitoriamente differito la vaccinazione stessa per documentate ragioni mediche.

A questi soggetti in luogo della Certificazione verde può essere rilasciata una certificazione di esenzione alla vaccinazione che fino al 30 settembre potrà essere validamente emessa in forma cartacea. Successivamente verrà probabilmente definito il rilascio in forma digitale.

La certificazione di esenzione può essere redatta dai medici vaccinatori delle ASL, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, e non deve riportare la motivazione clinica dell'esenzione o altri dati sensibili.

Pertanto il personale universitario e gli studenti universitari esenti dalla vaccinazione, ai sensi della suddetta Circolare del Ministero della Salute, **non sono destinatari dell'obbligo di possedere** la certificazione verde COVID-19, ma sono tuttavia tenuti a presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CV-2, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di ingresso nelle strutture universitarie.

▪ **Soggetti verificatori e modalità di verifica**

L'art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021 introduce, alla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'art. 9 ter, che al comma 4, definisce le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per il personale universitario e gli studenti.

Secondo quanto comunicato dalla Ministra Messa, per gli Atenei, il soggetto deputato ai controlli è il Rettore che, operando in un ente a organizzazione complessa, può avvalersi di delegati. Tali soggetti, detti anche verificatori, verranno individuati dal Rettore con formale atto di delega e, e in conformità a quanto previsto dall'art 13, comma 3, DPCM 17 giugno 2021, agli stessi verranno impartite le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

In ciascuna struttura dovrà essere chiaramente identificato e comunicato, al personale universitario e agli studenti, il varco individuato per la verifica della certificazione verde; tale varco dovrà **obbligatoriamente** essere utilizzato da tutto il personale universitario e gli studenti per l'accesso alla struttura stessa.

Considerate le diverse modalità di controllo delle certificazioni, distintamente per personale universitario e studenti, e tenuto conto degli afflussi, ciascuna struttura potrà prevedere presso ciascun varco percorsi di verifica distinti per il personale universitario e per gli studenti, anche individuando un ulteriore verificatore.

Nel caso di aule con accesso diretto dall'esterno, la verifica della certificazione dovrà invece essere effettuata direttamente dai docenti, con le stesse modalità sopra esposte.

Nel caso specifico di CEDIA, stante la peculiarità logistica, il controllo verrà effettuato direttamente dal Dirigente o dai Capi Servizio.

In particolare, per quanto attiene agli studenti, la rilevazione a campione verrà effettuata nella misura percentuale minima del 10% degli accessi giornalieri.

Il controllo può essere svolto solo con l'utilizzo dell'applicazione denominata *Verifica C 19* che i verificatori dovranno scaricare dagli *Store* autorizzati, e che applicata sul codice QR del *green pass* darà conto esclusivamente della validità della certificazione nonché del nome del titolare e la data di nascita. Precise indicazioni sono contenute nel Manuale d'uso per i verificatori consultabile al seguente link: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19>

Per quanto attiene in particolare alla verifica dei soggetti esteri si rimanda a quanto contenuto nella circolare del Ministero della Salute n. 0034414 del 30/07/21 che fornisce specifiche indicazioni circa l'equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi.

La verifica dell'identità del soggetto che esibisce il *green pass* è effettuata dal verificatore se sia palese o ci siano forti indizi di un tentativo di frode o elusione dell'obbligo legale.

Per il personale TABS la timbratura in entrata non può avvenire che a valle della verifica della validità della certificazione verde.

▪ **Mancato possesso della Certificazione verde COVID 19**

L'art. 9 ter, comma 2, stabilisce che il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde impedisce l'accesso e la permanenza nei locali universitari e pertanto costituisce "assenza ingiustificata" e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti né retribuzione né altro compenso o emolumento sino a che non sia acquisita ed esibita la certificazione verde. Certificazione che, ricordiamo, può essere ottenuta anche mediante l'**effettuazione di test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo al virus SARS – COV 2.

Distinti saluti

LA PRORETTRICE VICARIA

IL DIRETTORE GENERALE